

Formazione delle classi

Nell'anno scolastico 2011/2012 ho iscritto mia figlia alla prima classe della primaria optando per il tempo pieno. Solo il primo giorno di scuola ho appreso che il dirigente aveva deciso che nella classe a tempo pieno vi sarebbero dei bambini i cui genitori avevano optato per le 30 ore. Questo ha creato disagi sia da parte degli alunni che delle docenti. Qual è la normativa di riferimento? Il Dirigente poteva decidere autonomamente?

In tema di formazione delle classi l'art. 10 comma 4 del [D.L.vo 297/94](#) dispone: *Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, (...)*. Sulla base di detti criteri poi il collegio dei docenti (art. 7 comma 3 lett. b) [D.L.vo 297/94](#)) "*b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti(...)*". Quindi dagli articoli 7, 10 e 396 del [D.L.vo 297/94](#) desumiamo che la procedura prevede: 1) indicazione dei criteri del Consiglio; 2) proposta del collegio; 3) disposizione del Dirigente. Così anche in materia di orario scolastico in virtù degli artt. 7 e 10 del [D.L.vo 297/94](#) il Consiglio di Istituto detta i criteri in materia di organizzazione oraria sulla cui base il collegio dei docenti formula le proposte al Dirigente. Inoltre l'orario costituisce parte integrante dell'offerta formativa - come previsto dall'art. 4 del [DPR 275/99](#) - che viene adottata dal consiglio. Per l'art. 396 del [D.L.vo 297/94](#) spetta al Dirigente "curare l'esecuzione delle deliberazioni" del Consiglio di Istituto. Dunque fin qui il dirigente non può operare in totale autonomia. Ma la questione appare piuttosto di carattere organizzativo, dove opera l'art. 25 del dlgs 165/01 il quale al comma 2 prevede "...Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali." Inoltre il [DPR 275/99](#) all'art. 4 comma 6 stabilisce che: "*Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune ...*", e il [DM 179/99](#) all'art. 1 ter autorizzava le scuole a sperimentare: "*c) articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni, ...*" Tuttavia la circostanza che la circolare iscrizioni di quest'anno [CM 96/12](#) preveda espressamente che "*L'adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.*" lascia pensare che non sia possibile prevedere alla primaria con orario "misto". Consiglio di rappresentare il disagio al dirigente.

Nella nostra scuola il consiglio si è sempre limitato ad approvare i criteri di formazione delle classi decisi dal collegio. Ma a chi compete la formazione delle classi?

L'art. 10 comma 4 del [D.L.vo 297/94](#) dispone: *Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, (...)*. Sulla base di detti criteri poi il collegio dei docenti (art. 7 comma 3 lett. b) [D.L.vo 297/94](#)) "*b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti(...)*". Quindi dagli articoli 7, 10 e 396 del [D.L.vo 297/94](#) desumiamo che la procedura prevede: 1) indicazione dei criteri del Consiglio; 2) proposta del collegio; 3) disposizione del Dirigente. Nel caso di assegnazione a plessi diversi bisogna anche tenere conto della contrattazione di istituto ai sensi dell'art. 6 [CCNL 2006/2009](#).

In caso di accorpamento la legge prevede dei criteri in merito a quale classe sopprimere?

Non esistono criteri assoluti. Valgono le regole previste per la formazione. Presumibilmente il numero degli alunni influirà nell'individuazione.

Considerando che la nostra scuola è situata in zona ad elevato rischio sismico, quali altri elementi abbiamo per impedire la formazione di classi con elevato numero di alunni?

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio u.s., è stata pubblicata l'[Intesa Istituzionale](#), raggiunta nella Conferenza Unificata del 28 gennaio 2009, relativamente agli indirizzi per prevenire e fronteggiare le eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici (specie in aree a rischio sismico). A tal fine sono stati costituiti, presso ciascuna Regione e Provincia autonoma appositi Gruppi di lavoro con il compito di costituire squadre tecniche incaricate dell'effettuazione di sopralluoghi nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado del rispettivo territorio, diretti all'individuazione di situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di impianti ed elementi di carattere non strutturale. A conclusione di ogni sopralluogo doveva essere redatto relativo verbale predisposto secondo le indicazioni delle schede di rilevamento allegata alla predetta

intesa; Il MIUR di concerto con il MEF con decreto del 23 settembre 2009 ha ritenuto di definire appositi elenchi che riportino con priorità decrescente gli edifici scolastici caratterizzati da situazioni di particolare criticità, a fronte degli elementi di degrado e dei parametri indicati nell'Intesa Istituzionale del 28 gennaio 2009 afferenti a vetustà, tipologia strutturale, stato di manutenzione, completezza delle certificazioni rilevanti, presenza di elementi potenzialmente pericolosi ed insidenza in zona sismica". Pertanto è possibile chiedere l'accesso, ai sensi della L 241/90 di tutta la documentazione per chiedere deroghe ai parametri previsti dal [DPR 81/09](#)

A seguito di accorpamento verranno create classi di primaria con 27 alunni, è corretto?

Il [DPR 81/09](#) prevede un limite massimo di 26. Spetterà in primo luogo al dirigente i quanto responsabile per la sicurezza ed anche a voi genitori sostenere la legittimità della composizione se contravviene alle norme di sicurezza.

Abbiamo richiesto al Comune in quanto proprietario dei locali scolastici di comunicare il numero massimo di alunni per aula consentiti secondo la normativa vigente nella scuola primaria. La risposta indicando un numero di alunni che ci sembra superiore ai limiti. Che possiamo fare?

In primo luogo chiedere spiegazioni alla Pubblica Amministrazioni che ha emanato l'atto contestando le norme che ritenete violate. Tra queste: Il [DPR 81/09](#) ha modificato i limiti dell'art.15 comma 1 del [DM 331/98](#) in tema di formazione classi; il [DMI del 26/08/92](#) che ha previsto il "massimo affollamento" per aula, la [L. 820/71](#) che ha vietato l'affidamento di più di 25 alunni ad insegnante. La [L. 15/05](#), modificando la L 241/90, ha introdotto l'ipotesi dell'annullamento d'ufficio (art. 21 *nonies* e *quinquies*).

Nella nostra scuola si è costituita una sola nuova classe di primaria con un tempo scuola di 30 ore. Chi ha optato per le 24 si può opporre?

La [CM 96/12](#) prevede che "l'adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.". È possibile chiedere al dirigente ai sensi della [L 241/90](#) le scelte effettuate dai genitori.

Si può impugnare la delibera di formazione delle classi?

Con le procedure dell'art. 14 comma 7 del [DPR 275/99](#): "I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo".

I criteri di formazione delle classi sono stabiliti per legge?

L'art. 72 del [D.L.vo 297/94](#) stabilisce dei criteri generali rinviando ai decreti ministeriali, nello specifico il [DPR 81/09](#).

I criteri per la formazione delle classi sono pubblici? Possiamo farne richiesta di conoscenza?

Gli atti del Consiglio di Circolo o di istituto, che è competente a definire i criteri per la formazione, sono pubblici a norma dell'art. 43 del [D.L.vo 297/94](#). In ogni caso valgono le regole previste dalla legge sulla trasparenza [L 241/90](#) e successive modifiche. Perciò è nel vostro diritto chiedere ciò che avrebbe dovuto già essere stato reso pubblico.

In merito alla formazione delle classi quali sono i riferimenti normativi?

Il [DPR 81/09](#). A tanto si aggiunge che il [Dlgs 81/08](#) stabilisce i parametri indicanti il rapporto alunni e superficie del cui rispetto il DS è responsabile in quanto datore di lavoro; Il [DMI del 26/08/92](#) ha previsto un "massimo affollamento" in un numero di 26 persone per aula (cioè compreso l'insegnante); La [L 820/71](#) vieta l'affidamento di più di 25 alunni ad insegnante. Tuttavia l'art. 2 comma 2 della [L 268/02](#) non ammette sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

Se gli iscritti alla prima classe si scuola primaria sono 31, possono formarsi due classi? Quali limiti sono nella legge?

Il [DPR 81/09](#) indica all'art. 10: minimo 15 alunni, massimo 26 elevabile a 27. Dunque devono e possono essere autorizzate due classi

Vale ancora il limite di 20 bambini per una classe in presenza di un alunno diversamente abile?

L'art. 5 comma 2 del [DPR 81/09](#) conferma il limite per le classi iniziali alle motivate condizioni indicate dalla norma. Rinvio anche alla [nota del 4.08.09](#) ed alla riflessione "[Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità](#)".